

Avv. Massimo Lorenzetti
Piazza G. Leopardi, n. 4 –
60012 Trecastelli (AN)
Tel. e Fax 071/4608293
Cell. 338.8155443
avvocato.lorenzetti@gmail.com

Dott. Alessandro Baioni
Via Strada della Bruciata, n. 14/1 –
60019 Senigallia (AN)
Tel. 071.6608308
Cell. 340.9036932
a.baioni.dirimo@gmail.com

TRIBUNALE DI ANCONA

- Sezione Fallimentare -

**RICORSO PER L'ACCESSO A PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO – PIANO DEL CONSUMATORE EX ARTT. 6 SS. E 12 BIS
LEGGE N.3/2012**

promosso da

Sig. **MANZO GIORDANO** (C.F.: MNZ GDN 54L04 I608W), nato in Senigallia (AN) il dì 4 luglio 1954, residente in [REDACTED] (All.n.1), rappresentato, assistito e difeso dall'**Avv. Massimo Lorenzetti** (C.F.: LRN MSM 72C09 I608I) del Foro di Ancona e dal **Dott. Alessandro Baioni** (C.F.: BNA LSN 72C17 F348X) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti es Esperti Contabili di Pesaro, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato sottoscritto digitalmente, da intendersi parte integrante del presente atto ed elegge domicilio, ai fini di questo giudizio, presso lo Studio dell'Avv. Massimo Lorenzetti in 60012 Trecastelli (AN), Loc. Ripe, alla Piazza Giacomo Leopardi n.4 e domicilio digitale all'indirizzo pec: massimo.lorenzetti@pec-ordineavvocatiancona.it.

Ai sensi e per gli effetti di legge, il sottoscritto Avv.to Massimo Lorenzetti indica il numero di fax 071.4608293 e l'indirizzo di posta elettronica certificata **massimo.lorenzetti@pec-ordineavvocatiancona.it**,

Oggetto: Ricorso per l'accesso a procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore ex artt. 6 ss. e 12 bis ss. Legge n.3/2012 e contestuale istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva iscritta presso il Tribunale di Ancona al n. R.G. Esec. 460/2016



Premesso che

sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche apportate dal D.L. 179/2012 in quanto:

1. il Sig. MANZO GIORDANO si trova in stato di crisi da sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art 6 comma 2 lettera c) Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 in quanto non è in grado di far fronte col proprio patrimonio agli impegni assunti e conseguentemente versa in una situazione di sovraindebitamento.

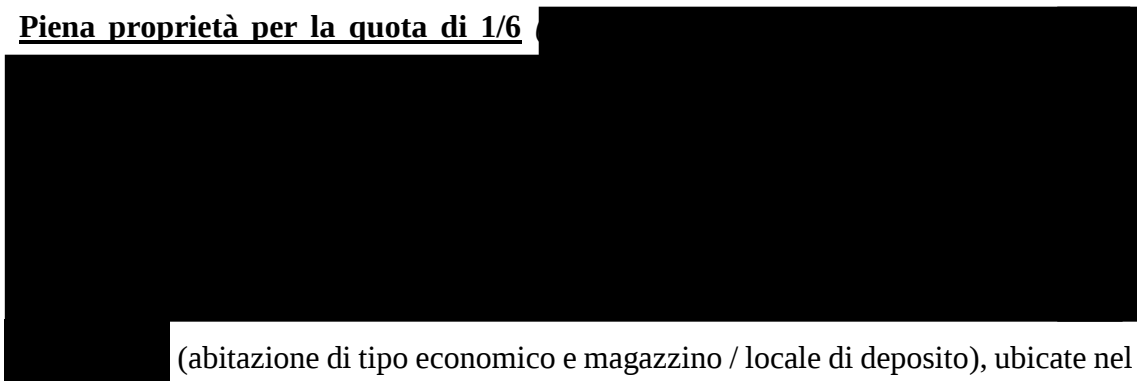
Ritenuto che

- a) non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
- b) non ha fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data della presente, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- c) non ha posto in essere atti di frode ai creditori;
- d) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale;

Considerato inoltre che

1. **il Sig. Manzo Giordano risulta proprietario dei seguenti beni immobili identificati di cui alla visura catastale del 03.10.2019 (All.n.2);** trattasi in particolare:

- **Piena proprietà per la quota di 1/6** {



(abitazione di tipo economico e magazzino / locale di deposito), ubicate nel Comune di Senigallia (AN), alla Via Strada degli Ulivi n.76, distinto al N.C.E.U. del suddetto Comune:

- al Foglio 53, Particella 246, Categoria A/3 (abitazione di tipo economico), Piano T-1 di mq. 111 (totale escluse aree scoperte: 103 mq), Classe 1, Consistenza n. 6 vani, Rendita Catastale Euro 210,71, ubicato alla Via Strada degli Ulivi n.76;



- al Foglio 53, Particella 244, Categoria C/2 (magazzino e/o locale di deposito), Piano T di mq. 76, Classe 4, Consistenza di mq.56, Rendita Catastale Euro 78.09, ubicato alla Via Strada degli Ulivi n.76.

Relativamente alla predetta proprietà (1/6) alla luce della perizia di stima datata 26.01.2021 a firma del Geom. Claudio Tarsi, con Studio Tecnico sito in Trecastelli (AN), alla Via Consolazione n.27 ed asseverata presso il Tribunale Ordinario di Ancona in data 27.01.2021 (**All.n.3**), si evidenzia quanto segue:

- a) nell'unità abitativa non abita nessuno in quanto nella stessa risiedevano i genitori in vita del Sig. Manzo Giordano;
- b) l'immobile si trova in pessimo stato di manutenzione e conservazione e pertanto necessita di un sostanziale intervento di ristrutturazione generale;
- c) il valore commerciale dell'unità abitativa in oggetto, riferita all'anno 2021 risulta pari ad **Euro 65.000,00** (euro sessantacinquemila/00).

Si fa presente pertanto che la quota di proprietà del Sig. Manzo (1/6) è di Euro 10.833,33 e poiché non dotata di autonomo ingresso risulta invendibile.

- **Piena proprietà per la quota di 1/2** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] su unità immobiliari (abitazione di tipo civile e rimessa), ubicate nel Comune di Trecastelli (AN), Loc. Monterado, alla Via 8 Marzo snc, distinto al N.C.E.U. del suddetto Comune:

- al Foglio 3, Particella 850, Sub 35 e 36, Categoria A/2 (abitazione di tipo civile), Piano S1- T di mq. 77 (totale escluse aree scoperte: 68 mq), Classe 2, Consistenza n. 3 vani, Rendita Catastale Euro 185,92, ubicato alla Via 8 Marzo snc;
- al Foglio 3, Particella 850, Sub 21, Categoria C/6 (rimessa), Piano S1 di mq. 24, Classe 2, Consistenza di mq.23, Rendita Catastale Euro 27,32, ubicato alla Via 8 Marzo snc.

- **Piena proprietà per la quota di 13/14** ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED] su unità immobiliari (abitazione di tipo civile e rimessa) ubicate nel Comune di Trecastelli (AN), Loc. Monterado, rispettivamente alla Via Santo Stefano ed alla Via XXV Aprile, distinto al N.C.E.U. del suddetto Comune:



- al Foglio 2, Particelle 355 e 494, Sub 5, Categoria A/2 (abitazione di tipo civile), Piano 1 di mq. 111 (totale escluse aree scoperte: 97 mq), Classe 2, Consistenza n. 6 vani, Rendita Catastale Euro 371,85, ubicato alla Via Santo Stefano;
- al Foglio 2, Particella 355, Sub 3, Categoria C/6 (rimessa), Piano T di mq. 43, Classe 2, Consistenza di mq.43, Rendita Catastale Euro 51,08, ubicato alla Via XXV Aprile.
- **Su questi beni per i quali l'odierno ricorrente ha la piena proprietà per la quota di 13/14 pende presso il Tribunale di Ancona la procedura esecutiva immobiliare R.G. Esec. n. 460/2016**
- **Piena proprietà per la quota di 1/1 in regime di comunione dei beni** su unità immobiliare ubicata nel Comune di Trecastelli (AN), Loc. Monterado, alla Via Montignano n.2, distinto al N.C.E.U. del suddetto Comune:
- al Foglio 2, Particella 116, Sub 13, Categoria C/1, Piano T, Superficie Catastale di mq. 156, Classe 1, Consistenza di mq. 75, Rendita Catastale Euro 863,77, ubicato alla Via Montignano n.2;

2. **In punto alla presenza del requisito della meritevolezza in capo al consumatore.**

Alla luce del presente ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C., nonché dal Tribunale adito chiamato a svolgere un'attenta indagine sulla diligenza operata dal consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, emergerà in maniera chiara come il consumatore abbia contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di poterle adempiere.

Il Sig. Manzo Giordano, con il raggiungimento della maggiore età, ha trovato fin da subito occupazione nel settore lavorativo come ambulante per vendita di capi di abbigliamento per uomo; un'attività individuale che lo stesso ha gestito per ben 35 anni, fino a quando nel 2010, ormai stanco di tale attività che lo portava a svegliarsi molto presto al mattino ed a partecipare a tutti i mercati che si svolgevano nell'intera Regione, senza mai un giorno di riposo, decideva di abbandonare definitivamente tale settore e di dedicarsi alla ristorazione, altra passione dell'odierno ricorrente (ciò si evince dal rigo RG2 del modello Unico 2011 per l'anno d'imposta 2010 in cui per la prima volta i ricavi sono pari a zero).

A partire quindi dall'anno 2010, l'odierno ricorrente abbandonava di fatto l'attività di ambulante, non più redditizia, per poi cessarla formalmente con decorrenza 31/12/2015 (pratica/SCIA del febbraio 2016), compensando in parte tale perdita con l'attività di



ristorazione nel frattempo intrapresa dalla propria moglie, Sig.ra [REDACTED], i cui flussi reddituali e di cassa però, date le spese di gestione e le difficoltà del sistema economico in generale, non riuscirono pienamente a compensare l'ammanco di cui sopra.

Entrando più nello specifico, i flussi finanziari (Ricavi) conseguiti dal sig. Manzo e dalla sig.ra [REDACTED] dal 2006 al 2012 (periodo dell'aggravarsi della situazione finanziaria) sono stati i seguenti:

Anni	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Manzo	66.159	51.232	25.481	23.208	9.379	Zero	Zero
[REDACTED]	Zero	Zero	19.319	28.647	42.469	43.131	39.590
Totale	66.159	51.232	44.800	51.855	51.848	43.131	39.590

Risulta pertanto del tutto evidente che, a partire dagli anni 2006/2007 i proventi (ricavi) conseguiti congiuntamente dai coniugi Manzo, [REDACTED] erano più che congrui con gli impegni finanziari presi nello stesso periodo. Diversamente le banche non avrebbero concesso gli affidamenti che oggi fan fatica a pagare.

E' altresì evidente che nel periodo 2006-2009 i flussi reddituali dei due coniugi fossero congrui in quanto stavano facendo regolarmente fronte a tutte le obbligazioni assunte.

Tornando indietro si espone una breve cronistoria dei principali eventi caratterizzanti la vicenda.

Con scrittura privata del 20.12.2006 il Sig. Campanelli Sandrino vendeva al Sig. Manzo Giordano l'immobile [REDACTED]

[REDACTED] sito in Trecastelli (AN), Loc. Monterado, alla Via Montignano n.2, distinto al N.C.E.U. del suddetto Comune al Foglio 2, Particella 116, Sub 8 e 9, con le parti in comproprietà (sub 2 e 11).

A seguito della scrittura privata *ut supra* il Sig. Manzo Giordano si accollava il pagamento del residuo di cui al mutuo fondiario n. 6461/4075765 stipulato in data 27.07.2005 tra la ex Banca delle Marche e il Sig. Campanelli Sandrino.

L'allora Banca Marche provvedeva pertanto ad iscrivere ipoteca di 1° grado sull'immobile divenuto di proprietà del Sig. Manzo [REDACTED]

[REDACTED] e sito in Castel Colonna (AN), alla Via Montignano,



distinto al foglio 2, part. 116, Cat. A/3 di vani 10,5 (le particelle 8 e 9 sono state pertanto sopprese e confluite nella n.13).

Nell'anno 2008 la signora [REDACTED] iniziava l'attività di ristorazione che veniva esercitata nell'immobile di proprietà del coniuge Manzo Giordano (***si evidenzia che titolare esclusivo dell'attività in questione è sempre stata la [REDACTED] mentre il sig. Manzo si è limitato ad una mera e periodica collaborazione in qualità di coadiutore familiare senza un contratto di lavoro subordinato; inoltre,*** [REDACTED]

[REDACTED] come l'attività di ristorazione che a quell'epoca ancora non risentiva della crisi economica e finanziaria che invece sarebbe emersa dopo qualche anno e che oggi è peggiorata a seguito della emergenza sanitaria da Covid 19.

All'inizio, la nuova attività di ristorazione, gestita esclusivamente dalla [REDACTED], permetteva ai coniugi Manzo – [REDACTED] di poter far fronte al pagamento delle rate residue dei mutui accesi dal Manzo anche per l'acquisto dell'immobile ove veniva esercitata l'attività [REDACTED].

Si porta all'attenzione che su l'immobile di Via VIII marzo venne successivamente iscritta, da parte dell'attuale istituto bancario UBI, ipoteca di secondo grado finalizzata a consolidare un pregresso debito non garantito dello stesso ricorrente (non venne quindi concessa al sig. Manzo alcuna liquidità aggiuntiva).

A partire dall'anno 2011, come anticipato sopra, il sig. Manzo cessò di fatto la sua attività di commercio ambulante per dedicarsi a tempo pieno insieme alla moglie all'attività di ristorazione tutt'ora in corso.

Nonostante ciò, benché nel corso dell'anno 2012 la moglie del sig. Manzo riuscì ad ottenere un piccolo finanziamento (con garanzia ipotecaria del coniuge) finalizzato al fabbisogno finanziario dell'attività di ristorazione, le cose non migliorarono. In particolare:

- a) nei confronti dell'Istituto bancario UBI ci furono delle prime sospensioni concordate dei pagamenti delle rate del mutuo a cui ne seguirono altre negli anni successivi, finché ad un certo punto, in concomitanza con l'incarico per la gestione della crisi da sovraindebitamento inizialmente conferito a SDL (di cui si dirà nel seguito) smise completamente di pagare su suggerimento di quest'ultima;
- b) nei confronti del sig. [REDACTED], residente in San Costanzo (PU) Viale della Libertà n.117, ci fu un mancato pagamento delle sue prestazioni che sfociò nell'esecuzione immobiliare conseguente al mancato pagamento di un debito nei confronti di quest'ultimo (***All.n.4***).



- Un breve cenno alle vicende degli ultimi tre anni che oltre ad aver portato ad un notevole dispendio di tempo e denaro, hanno ulteriormente aggravato la posizione debitoria del Sig. Manzo Giordano.

In particolare, preme rilevare che nel mese di Ottobre 2017 si presentavano presso l'abitazione dell'odierno istante i signori [REDACTED] entrambi consulenti della società [REDACTED]

[REDACTED] per proporre, presentare ed illustrare la possibilità per le persone fisiche gravate dai debiti di poter accedere alle procedure di cui alla legge n.3/2012, per la gestione della crisi da sovraindebitamento.

Dopo lunghe trattative, durante le quali Sig. Manzo si adoperava tempestivamente per reperire tutta la documentazione necessaria ad attestare la sua situazione economica e finanziaria, in data 19/01/2018, per il tramite del consulente [REDACTED], affidava mandato esclusivo alla società [REDACTED] di svolgere una serie di attività così come meglio specificate al punto n.2 e consistenti dettagliatamente:

- a. nell'esame della documentazione fornita dal cliente e necessaria ai fini dell'espletamento della pratica;
- b. nella predisposizione di una relazione sullo stato di sovraindebitamento;
- c. nell'eventuale individuazione di un soggetto idoneo a svolgere le funzioni attribuite dalla legge n.3/2012 all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) che, ricevuto l'incarico di gestione, provvederà, ai sensi dell'articolo 15 della legge 3/2012, a:
 - verificare la veridicità dei dati contenuti nella relazione e nei documenti allegati di cui il punto II;
 - assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione e definizione della proposta di ristrutturazione;
 - attestare la fattibilità della proposta di ristrutturazione;
 - individuare il professionista che assisterà il cliente nella procedura ex art.9 e ss. legge n.3/2012, previa approvazione del Giudice o dell'OCC territoriale competente.

Per tutte le attività di cui al punto 2 del sopracitato contratto veniva pattuito tra le parti a titolo di corrispettivo il versamento della somma di Euro 4,000 (Euro quattromila/00) oltre Iva e così



per un totale di **Euro 4.880,00** (Euro quattromilaottocentottanta/00) che il Sig. Manzo Giordano effettuava a mezzo bonifico bancario in n.4 rate così come di seguito specificate:

- n.1 rata di **Euro 2.440,00** il cui pagamento veniva effettuato in data 22.01.2018;
- n.1 rata di **Euro 815,00** il cui pagamento veniva effettuato in data 28.01.2018;
- n.1 rata di **Euro 815,00** il cui pagamento veniva effettuato in data 31.03.2018;
- n.1 rata di **Euro 770,00** il cui pagamento veniva effettuato in data 30.04.2020;

Nonostante la precaria e difficile situazione economica del Sig. Manzo Giordano, quest'ultimo con grande sforzo riuscì a trovare le risorse economiche per ottemperare agli obblighi di cui al sopracitato contratto, rassicurato dal Sig. [REDACTED] e dagli altri collaboratori della società [REDACTED] con cui venne in contatto telefonico che, dopo aver effettuato il pagamento integrale del corrispettivo pattuito, avrebbero depositato l'istanza di accesso alla procedura da sovraindebitamento che rappresentava per l'odierno istante l'unica soluzione ai gravi problemi economici e finanziari.

In particolare, il Sig. Manzo informava tempestivamente la società [REDACTED] [REDACTED] anche della pendenza presso il Tribunale Civile di Ancona di un'esecuzione immobiliare n.460/2016, promossa a suo danno in data 07/11/2016 e che avrebbe portato, se non interrotta tempestivamente tramite l'accesso alla procedura di cui alla legge n.3/2012, alla vendita a mezzo asta dei propri beni, previo espletamento di un giudizio di divisione, a cui seguì anche in questo caso rassicurazione da parte dei collaboratori della società sulla tempestività della loro azione.

Purtroppo, la società [REDACTED] non ha mai adempiuto ai propri obblighi poiché, dal momento della sottoscrizione del contratto di affidamento incarico ad oggi il Sig. Manzo Giordano non è stato messo nelle condizioni di poter accedere ai benefici della legge n.3/2012, in quanto nessuna attività è stata svolta dalla società [REDACTED] e il notevole lasso di tempo trascorso, ha aggravato ulteriormente la posizione economica e finanziaria del Sig. Manzo.

In data 14/04/2020 l'odierno istante, a mezzo del sottoscritto difensore, inviava a mezzo PEC alla società [REDACTED], lettera di diffida e messa in mora (**All. n.6**) oltre alla richiesta di risarcimento per danni arrecati a cui non seguiva alcun riscontro, per il quale si rende pertanto necessario instaurare un contenzioso civile per il recupero della somma versata a titolo di prestazione mai eseguita dalla Società [REDACTED], nonché per tutti i danni arrecati al Sig. Manzo Giordano, danni che, nel caso di un loro riconoscimento giudiziale, verranno messi a disposizione dei creditori.



- Tali vicissitudini hanno portato ad un notevole dispendio di tempo e denaro, se si considera che, dal momento di conferimento dell'incarico sottoscritto dal Sig. Manzo in data 19.01.2018 alla data del 14.04.2020 (data questa con la quale veniva comunicata dal Sig. Manzo la risoluzione del contratto con la sopracitata società), l'attività effettivamente svolta dalla società [REDACTED] è limitata esclusivamente alla presentazione, in data 22.07.2017 presso la Segreteria dell'organismo per la composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Ancona, di un'istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, legge 3/2012;

A seguito del deposito di tale istanza, l'Organismo per la Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio di Ancona nominava, ai sensi del comma 9 dell'art.15 della legge 27 gennaio 2012, l'**Avv. Manola Micci** del Foro di Ancona, con studio in Senigallia (AN), alla Piazza Roma n.10 (tel. n. 071.7928257; indirizzo pec: manola.micci@pec-ordineavvocatiancona.it), quale Gestore della crisi incaricata della redazione del Piano del Consumatore ex artt. 6 ss. e 12 bis ss. della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, con la quale tuttavia la [REDACTED] non si è mai confrontato né ha sottoposto alcun piano del consumatore;

- L'odierno istante percepisce una pensione di anzianità di circa 11.487 euro netti annuali (come si evince dalla certificazione unica 2020);

- Il Sig. Manzo Giordano, per far fronte alle attuali esigenze di liquidità, nonché per far fronte alle successive spese necessarie per avviare la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n.3/2012, in particolare spese maturande per la procedura di composizione della crisi e quelle relative all'incarico del 14.05.2020 ha conferito ai sottoscritti professionisti, ha contratto con la società COFIDIS SPA, un piccolo finanziamento con cessione del quinto di pensione. Quanto a quest'ultimo finanziamento si evidenzia quanto segue:

a) l'importo netto erogato, a tutt'oggi nel c/c postale del sig. Manzo, ammonta a euro 14.951,33;

b) l'importo, al lordo degli interessi, da restituire alla data della stipula dello stesso, ammonta a euro 21.240,00 da restituire in 120 rate mensili;

c) il ricorrente è ad oggi in regola col pagamento delle rate da rimborsare in quanto le stesse vengono direttamente decurtate dall'importo delle mensilità di pensione che man mano maturano, e in particolare ad oggi (gennaio 2021) sono state pagate nr. 11 rate da euro 177,00 ciascuna, per un totale di euro 1.947,00;

- In capo all'istante pende allo stato presso il Tribunale di Ancona la procedura esecutiva n. R.G. Esec. 460/2016 promossa dal Sig. [REDACTED] e portata dal pignoramento immobiliare notificato al Sig. Manzo Giordano in data 09.11.2016 (**Cfr. All.n.4**);



- occorre infine evidenziare che nel mese di febbraio 2021 il debitore veniva a conoscenza dell'avvenuta cessione dei crediti ex Ubi Banca in favore della società finanziaria SIRIO (mutuo fondiario n. 6461 per € 115.683,79 e prestito chirografario n. 6461/4410631 per € 49.740,00), nonché in favore della BPER;
- Il debitore presenta una **complessiva posizione debitoria pari a euro 375.898,24** come di seguito esposto:

Creditore/Passività	Debito residuo
SIRIO (acq.mutuo fond. N. 6461)	115.683,79
Ubi banca: mutuo ipot.n.6461 (coint. Manzo/Marinelli)	95.008,13
SIRIO (acq. Prest.chir.N. 6461/4410631)	49.740,00
Creval: M.I.fond.n.849/0000011231 (coint. Manzo/Marinelli)	4.991,20
Bcc di Pergola e Cor. N. 15004/2012 (int.Manzo)	35.505,28
Fin.Cofidis (c/o poste di p.rio/trecastelli)	18.231,00
Debiti v/Ag.Entr.Riscossione	1.991,12
Altri (comprensivi di spese per procedura esecutiva)	54.747,05
Totale	375.898,24

- L'istante è proprietario dei soli beni immobili identificati di cui alla visura catastale del 03.10.2019 (*Cfr. All.n.2*);
 - In questo piano del consumatore l'istante intende presentare istanza di sospensione della procedura esecutiva in corso, ed il Giudice ha il potere di sospendere preventivamente ogni azione esecutiva in essere ai sensi dell'art. 12 bis co.2 della legge 3/2012.
- Trattandosi l'immobile in questione di abitazione principale in cui il debitore soggiorna abitualmente col coniuge, tale procedura esecutiva potrebbe compromettere il piano stesso;
- a) Ammesso e non concesso che il piano del consumatore non sia sostenibile e l'istante debba procedere con la richiesta di liquidazione, in caso di vendita all'asta il valore dei beni immobili sarebbe naturalmente deprezzato a fronte non solo dei valori attuali del mercato immobiliare (considerando altresì che 2 su 3 di questi non appartengono nemmeno interamente all'istante) ma altresì per effetto naturale del ribasso del prezzo d'asta nelle successive chiamate; circostanze queste ultime che non permetterebbero all'istante di saldare e definire le proprie posizioni creditorie nonostante la devoluzione dell'intero patrimonio; si evidenzia al riguardo che il valore pieno di perizia delle due abitazioni coi relativi posti auto ammonta a poco più di euro 200.000 (senza considerare l'ulteriore



potenziale deprezzamento causato dall'epidemia COVID-19) a fronte di oltre 350.000 euro di debiti e che l'immobile (C/1) sito a Trecastelli (AN) in via Montignano n.2, oggi rappresenta, grazie all'attività ivi esercitata [REDACTED], l'unica fonte di reddito della famiglia, come si dirà più avanti, in grado di garantire il rispetto del piano stesso e l'integrale (o quasi) soddisfazione di tutti i creditori;

- b) Con il piano del consumatore, come meglio sarà evidenziato, i diritti dei creditori muniti di privilegio sarebbero – e saranno – fatti in ogni caso salvi in quanto l'immobile di civile abitazione, dove l'istante non risiede, sarebbe ceduto al valore di mercato senza subire il rischio dei ribassi connesso alle vendite giudiziarie;
- c) Solo con le procedure ex L. 3/2012, una volta eseguito il piano del consumatore, l'istante potrebbe beneficiare dell'istituto dell'esdebitazione ex art. 14 terdecies della legge 3/2012;
- d) **Per concludere, in fatto di meritevolezza dell'istante, si citano due recenti sentenze (Tribunale di Vicenza 24/09/2020 e Tribunale di Ancona 16/07/2019) che in modo del tutto inequivocabile affermano l'impossibilità di accedere a tale procedura solo in presenza di "colpa grave", qui del tutto assente in capo all'istante.**

Tutto ciò premesso il ricorrente debitore, Sig. Manzo Giordano, così, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, espone e precisa quanto segue.

1. Vicende storiche

Il debito principale di cui alla procedura è un mutuo fondiario che ammonta ad oggi quanto a capitale e rate scadute ad euro 115.683,79 con una rata contrattuale mensile pari a circa euro 700,00. All'epoca i redditi complessivi della famiglia permettevano di far fronte ai pagamenti summenzionati.

Successivamente su una situazione già precaria – quanto meno in termini di liquidità – interviene in data 09.11.2016 la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare dell'abitazione principale dove risiede il ricorrente con il coniuge.

Con tale atto, il Sig. Guiducci David [REDACTED]

[REDACTED] in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.783/2016 emesso in data 11.08.2016 (**All.n.7**) dal Presidente del Tribunale di Pesaro Dott. Mario Perfetti nei confronti del Sig. Manzo Giordano, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pesaro il 26.08.2016, previo decreto di esecutorietà munito di formula esecutiva il 18.08.2016 e notificato dall'ufficiale Giudiziario del Tribunale di Pesaro a mezzo servizio



postale il 30.08.2016, unitamente ad Atto di precetto (*All.n.8*), intimava all'odierno ricorrente il pagamento della somma totale di Euro 31.180,20, oltre interessi nella misura del tasso legale come liquidati in Decreto Ingiuntivo sino al saldo effettivo, spese di notifica, spese vive per funzioni successive ed ulteriori spese e compenso ai sensi di Legge per la eventuale fase esecutiva, sottoponendo ad esecuzione immobiliare i beni immobili di proprietà per la quota pari a 13/14 del Sig. Manzo Giordano, ubicate in Comune di Trecastelli (AN), Loc. Monterado, alla Via XXV Aprile / Santo Stefano.

Il Sig. Guiducci David, dopo aver promosso a mezzo del proprio difensore Avv. Sonia Maffoli del Foro di Pesaro il giudizio di divisione endoesecutivo n.2001/2018 R.G. presso il Tribunale di Ancona, iniziava la procedura di vendita gestita da Aste Avvocati di Ancona – Delegato alle operazioni l'Avv. Fabrizio Illuminati, la cui prima asta, tenutasi in data 27.02.2020 andava deserta.

Ad oggi, in attesa della fissazione di una nuova asta immobiliare, per la procedura in oggetto, il Sig. Guiducci David vanta nei confronti del Sig. Manzo Giordano un credito complessivo pari ad Euro 54.415,76 come risulta dalla comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 30.03.2020 dall'Avv. Sonia Maffoli (*All.n.9*).

Oggi i redditi della famiglia del ricorrente sono costituiti essenzialmente da:

- 1) Pensione del ricorrente: circa 950,00 euro mensili (senza considerare la decurtazione per effetto della cessione del quinto con la COFIDIS);
- 2) Pensione del coniuge: circa 442,00 euro netti mensili;
- 3) Reddito lordo annuale dell'attività d'impresa del coniuge: circa 16.000 euro lordi annuali.

2. Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 co.2 della legge 3/2012

Il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

Anche ai fini della richiesta di esdebitazione, si precisa che il ricorrente non ha compiuto atti in frode i creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dalla visura protesti, dalla visura al PRA, dalla visura catastale e ipotecaria.



In fatto di meritevolezza soggettiva si rimanda al precedente punto 2.

3. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Dai dati che verranno illustrati di seguito, si può agevolmente rilevare che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità (probabilmente si può dire transitoria) di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile, in quanto il patrimonio dello stesso è costituito dall'immobile di residenza della famiglia, da un secondo immobile oggetto della citata procedura esecutiva, nonché da un immobile sul quale viene esercitata un'attività commerciale turistico/ricettiva da parte del coniuge di cui nel seguito si evidenzierà la strategicità ai fini del buon esito della procedura.

4. Analisi delle passività

La massa debitoria in capo al ricorrente in esame è costituita principalmente dagli affidamenti concessi al ricorrente ed al coniuge da due Istituti di credito (UBI Banca – ora BPER -, che come sopra indicato ha ceduto a SIRIO due dei suoi tre crediti, Creval, BCC di Pergola e Corinaldo e la fin. Confidis).

Come anticipato, in danno del Ricorrente, presso il Tribunale di Ancona, pende una procedura esecutiva immobiliare n. 460/2016 R.G.E. promossa dal sig. Guiducci David a seguito di alcuni lavori condominiali dei quali i coniugi Manzo e [REDACTED] non erano nemmeno d'accordo con gli altri condomini circa la necessità dei lavori stessi e circa il preventivo degli stessi. Tale procedura esecutiva grava sull'abitazione in cui il debitore dimora abitualmente col coniuge.

L'importo dovuto al creditore procedente è pari oggi complessivamente a euro 54.747,05 (di cui circa euro 30.000 per vera sorte ed il resto per spese di giustizia).

Nella procedura espropriativa immobiliare non sono intervenuti altri creditori.

A completamento della situazione debitoria del ricorrente sussistono anche le seguenti posizioni debitorie:

- a) Agenzia delle Entrate e Riscossione di Ancona: poco meno di euro 2.000,00.



4.1 Spese di procedura

Le spese di procedura sono stimate come di seguito:

- a) **Spese dei consulenti (Avv. Lorenzetti e dott. Baioni):** le predette spese, come da mandato ammontano complessivamente a euro 4.000,00 oltre Iva e cap e saranno saldate dal ricorrente come segue:
- Quanto a euro 2.000,00 oltre iva e cap al momento del deposito del ricorso;
 - Quanto a euro 2.000,00 oltre iva e cap alla data di emissione del decreto di omologa del piano;
 - **Spese dell'attestatore (Avv. Micci):** le spese dell'attestatore ammontano complessivamente a euro 11.165,58 (Iva e cap compresi), di cui euro 1.000,00 oltre iva sono state già pagate dal ricorrente al momento dell'avvio della procedura presso l'OCC.

5. Analisi delle attività

Il ricorrente risulta essere proprietario, nelle diverse quote specificate, dei seguenti beni immobili, oltreché degli altri assets e redditi come meglio indicati qui di seguito:

5.1 Immobili in piena proprietà

Il ricorrente risulta essere pieno proprietario di un'unità immobiliare sita a Trecastelli (AN) in via Montignano n.2 catastalmente identificata come segue: *foglio 2, particella 116, sub 13, categoria C/1, classe 1*, sul quale risulta iscritta ipoteca.

Su tale immobile viene esercitata, da parte del coniuge del ricorrente, un'attività ricettiva di piccola ristorazione con promozione della cucina tipica locale.

5.2 Immobili in comproprietà

Lo stesso risulta comproprietario delle quote di:

- un sesto (1/6) di un'abitazione ed un garage nel Comune di Senigallia in via strada degli ulivi n. 76;
- un mezzo 1/2 di un'abitazione ed un garage nel Comune di Trecastelli (AN) in via 8 marzo snc su cui grava un'ipoteca;
- tredici/quattordicesimi (13/14) di un'abitazione ed un garage nel Comune di Trecastelli (AN) rispettivamente in via Santo Stefano e via XXV Aprile su cui grava ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a seguito della più volte ricordata



procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 416/2016 promossa dal sig. Guiducci David.

5.3 Beni mobili registrati

Nessuno. Si fa presente che l'unico bene mobile registrato intestato al ricorrente era il mezzo targato [REDACTED] che è stato rottamato nel 2019 come evidenziato nella ricevuta ACI allegata ([REDACTED]).

5.4 Beni mobili

Il ricorrente possiede beni mobili di arredo senza alcun valore, e alcuni anche impignorabili.

5.5 Crediti e liquidità giacente

Il ricorrente non possiede crediti da riscuotere di nessun tipo, ma possiede presso le poste italiane spa [REDACTED] la somma di euro 14.951,33 derivante da un recente prestito contratto, mediante cessione del quinto della pensione, con la società Cofidis. Tali somme sono state acquisite anche per sostenere le spese di procedura.

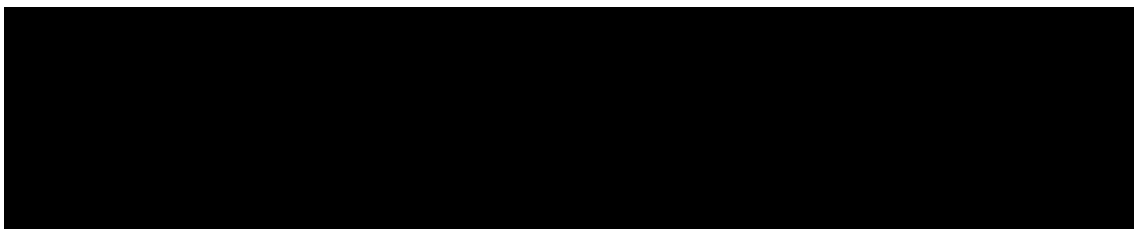
5.6 Redditi

Il ricorrente percepisce quale unico reddito una pensione, al netto delle imposte, di circa 11.400 euro annui; si mettono a disposizione le dichiarazioni degli ultimi tre anni.

6. Stato di famiglia ed elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e dei propri familiari.

Presso il Comune di Trecastelli (AN) – Ufficio Anagrafe, risulta che, con abitazione in Via Santo Stefano n.9 è iscritta la famiglia di Manzo Giordano composta come segue (All.n.10):

- MANZO GIORDANO, nato il 04.07.1954 a Senigallia;



- [REDACTED]
- a. Nello specifico, il ricorrente, Manzo Giordano, come già premesso percepisce una pensione annuale netta (già decurtata della cessione del quinto) di circa euro 9.363,00 (pari a euro 11.487,00 meno euro 2.124,00 di trattenute mensili della finanziaria);
 - b. Il coniuge, [REDACTED]

c.

d.

E' stato predisposto dal ricorrente un elenco delle spese correnti necessarie al proprio mantenimento e a quello della propria famiglia. Si tratta essenzialmente di spese relative al vitto, alle bollette della casa e ai costi di mantenimento più frequenti. Tali spese incidono per oltre 1.000 euro al mese.

7. Istanza

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria relazione particolareggiata, il ricorrente rappresenta la miglior soluzione, quella del piano del consumatore, dimostrando che la cessione alla massa creditoria, quale alternativa in subordine, di tutti i propri beni non altrettanto conveniente.

7.1 Piano del consumare

Il ricorrente, signor Manzo Giordano, ha deciso di sottoporre ai propri creditori una prima ipotesi di Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti contratti.

Il debito complessivo è pari a **euro 375.898,24**, come calcolato dall'OCC (*cfr. tabella seguente*):



Creditore/Passività	Debito residuo
SIRIO (acq.mutuo fond. N. 6461)	115.683,79
Ubi banca: mutuo ipot.n.6461 (coint. Manzo/Marinelli)	95.008,13
SIRIO (acq. Prest.chir.N. 6461/4410631)	49.740,00
Creval: M.I.fond.n.849/0000011231 (coint. Manzo/Marinelli)	4.991,20
Bcc di Pergola e Cor. N. 15004/2012 (int.Manzo)	35.505,28
Fin.Cofidis (c/o poste di p.rio/trecastelli)	18.231,00
Debiti v/Ag.Entr.Riscossione	1.991,12
Altri (comprensivi di spese per procedura esecutiva)	54.747,05
Totale	375.898,24

La proposta formulata prevede il pagamento, seppur parziale, dei creditori secondo la seguente modalità, anche temporali:

a) Quanto al debito complessivo nei confronti dell'Istituto di credito ex Ubi banca (ora BPER) per la somma complessiva di euro 95.008,13, propone il pagamento di **euro 38.000,00** mediante:

- **versamento di euro 7.500,00** contestualmente al passaggio in giudicato del decreto di omologa; la provvista necessaria sarà messa a disposizione dalla sig.ra [REDACTED] ritraendola dai flussi della propria attività d'impresa.
- **versamento di 60 rate mensili di € 508,33** rate mensili costanti decorrenti dal mese successivo a quello del passaggio in giudicato del decreto di omologa.

Al pagamento dell'ultima rata verrà tolta di diritto l'ipoteca a suo tempo iscritta per il finanziamento originario (debito residuo ad oggi di euro 95.008,13);

b) Quanto al debito complessivo nei confronti dell'Istituto Finanziario SIRIO (cessionario di due crediti UBI) per la somma complessiva di euro 165.423,79, propone uno **stralcio** mediante pagamento nella misura percentuale del **42,79%** (pari a Euro 49.500,00) del credito ipotecario di Euro 115.783,32 e del **5,00%** (pari a Euro 2.500,00) sul credito chirografario di Euro 49.740,67, vantati dalla SIRIO S.p.a. (cessionaria di UBI Banca S.p.a.), di cui Euro 7.500,00 contestualmente al passaggio in giudicato del decreto di omologa e la restante parte in 60 rate mensili costanti di euro 741,87 decorrenti dal mese successivo a quello del passaggio in giudicato del decreto di omologa.

La provvista necessaria per tali pagamenti sarà messa a disposizione dalla sig.ra Marinelli, ritraendola dai flussi della propria attività d'impresa.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai punti sopra (a e b), per un totale di € 90.000,00, la comproprietaria [REDACTED] ha autorizzato la vendita unitaria e la destinazione dell'intero



ricavato – pro quota - ai creditori Sirio S.r.l. e BPER (la UBI Banca era garantita da un'ipoteca di secondo grado iscritta su tale immobile), con l'impegno della stessa [REDACTED] ad integrare la somma mancante per arrivare a quella di Euro 90.000 qualora il ricavato della vendita dovesse risultare inferiore al valore di stima, utilizzando all'uopo i flussi generati dalla sua attività d'impresa. Nel caso in cui dalla vendita venisse ritratto un corrispettivo pari o superiore ad Euro 90.000, la somma ricavata - previo rimborso delle rate medio tempore pagate dalla [REDACTED] – verrà destinata al soddisfacimento dei creditori Sirio S.p.a. e BPER nella percentuale esposta nel piano.

Il piano prevede inoltre l'obbligo del ricorrente – qualora la vendita si perfezionasse entro l'orizzonte temporale ipotizzato dal piano - ad estinguere anticipatamente i debiti verso Sirio S.r.l. e BPER versando loro in unica soluzione l'importo delle rate residue contestualmente alla vendita del bene di cui alla lett. a) che precede; in concomitanza con la estinzione del debito nella percentuale proposta nel piano, la BPER, creditore ipotecario garantito dall'immobile in parola, dovrà assentire alla cancellazione della ipoteca gravante sull'immobile medesimo.

Nel caso in cui il bene restasse invenduto e i signori Manzo-[REDACTED] adempissero comunque al pagamento dilazionato nei termini proposti dal piano, detto immobile resterà nella disponibilità dei debitori.

Sino alla vendita di detto immobile, le risorse per far fronte alla dilazione di pagamento saranno messe a disposizione dalla [REDACTED] e attinte dai suoi redditi, salvo rimborso di quanto medio tempore versato sino alla vendita nella sola ipotesi in cui il prezzo ricavando fosse pari o superiore a Euro 90.000,00.

Il credito della BPER sarà garantito dalla ipoteca già iscritta in favore di UBI Banca il 17.04.2009 sull'immobile sub lett. ii) che precede, che sarà mantenuta sino a totale estinzione del debito, come sopra rideterminato.

Sirio S.p.a. (cessionaria di UBI Banca S.p.a.) mutuo fondiario n.6461 6461/4075765 intestato a Manzo Giordano	115.683,79	49.500,00	42,79%
BPER S.p.a. (cessionaria di UBI Banca S.p.a.) mutuo ipotecario 6461/50113931 cointestato a Manzo Giordano e [REDACTED]	95.008,13	38.000,00	40,00%
Sirio S.p.a. (cessionaria di UBI Banca S.p.a.) prestito chirografario Manzo Giordano n. 6461/4410631	49.740,00	2.500,00	5,00%

- Quanto al debito residuo verso Creval, pari ad **euro 4.991,20**, propone l'**integrale pagamento (100%)** al momento del passaggio in giudicato del decreto di omologa del piano. Una volta saldato verrà chiesta la cancellazione della relativa ipoteca; la provvista



necessaria sarà messa a disposizione dalla sig.ra [REDACTED], ritraendola dai flussi generati dalla propria attività d'impresa.

- c) Quanto al debito residuo verso Bcc di Pergola, contratto dalla coniuge [REDACTED] ma con dazione di ipoteca del ricorrente, quest'ultimo propone uno **stralcio del 30% circa restituendo cioè la somma di euro 10.651,58** secondo le originarie scadenze del piano di ammortamento originario (subordinatamente all'eventuale inadempimento da parte del debitore principale) con una rata rideterminata stimata in circa euro 66,00;
- d) Quanto al debito residuo nei confronti della società COFIDIS, per la somma complessiva di euro di euro 18.231,00, propone lo **stralcio mediante versamento di euro 4.557,75** (pari al 25% del debito residuo) mantenendo l'attuale piano di ammortamento previsto contrattualmente, ed in particolare, a partire dal decreto di omologazione del piano:
- Versando nr. 25 rate mensili da euro 177,00 ciascuna;
 - Versando l'ultima rata (26ma) da euro 132,75;
- e) Quanto al debito di euro 54.747,05 nei confronti del sig. Guiducci propone di pagare al creditore complessivamente **la somma di euro 38.000,00** con le seguenti modalità:
- **Euro 17.461,00** entro la data di omologa del presente piano;
 - I restanti **euro 20.539,00** mediante versamento di **60 rate mensili di euro 342,32 ciascuna** a partire dal mese successivo a quello del passaggio in giudicato del decreto di omologa; la provvista necessaria sarà messa a disposizione dalla sig.ra Marinelli, ritraendola dai flussi generati dalla propria attività d'impresa.
 - Quanto al debito chirografo verso l'Agente della riscossione per euro 1.991,12 propone una rateizzazione a 5 anni dell'intera somma, versando una **rata mensile**, a partire dall'omologa del piano e per i 5 anni a venire **pari a circa euro 42,00** (considerando gli oneri di riscossione ex art. 17 D.Lgs. 112/99 e gli interessi di mora stimati al 4,5% annuo); la provvista necessaria sarà messa a disposizione dalla sig.ra [REDACTED], ritraendola dai flussi generati dalla propria attività d'impresa.

Nella tabella sottostante viene riepilogato quanto descritto sopra:

Creditore/Passività	Debito residuo	Somma da restituire	% Della somma da restituire sul totale
SIRIO (acq.mutuo fond. N. 6461)	115.683,79	49.500,00	42,79%
BPER (ex UBI): mutuo ipot.n.6461 (cointestato)	95.008,13	38.000,00	40,00%
SIRIO (acq. Prest.chir.N. 6461/4410631)	49.740,00	2.500,00	5,00%
Creval: M.I.fond.n.849/0000011231 (coint.to)	4.991,20	4.991,20	100,00%



Bcc di Pergola e Cor. N. 15004/2012	35.505,28	10.651,58	30,00%
Fin.Cofidis (c/o poste di p.rio/trecastelli)	18.231,00	4.557,75	25,00%
Debiti v/Ag.Entr.Riscossione	1.991,12	1.991,12	100,00%
Altri (comprensivi di spese per proc. esecutiva)	54.747,05	38.000,00	69,41%
Totale	375.898,24	150.191,65	39,87%

Il prospettato Piano presenta una serie di innegabili vantaggi tutti confacenti e rispondenti alla *ratio legis* che ha ispirato l'emanazione della l. 3/2012.

In primis si cerca di dare al debitore la possibilità di ricostruire la propria serenità familiare consentendogli di permanere nell'immobile di proprietà di residenza familiare sin dalla costituzione della famiglia stessa.

In subordine verrebbe consolidata la situazione reddituale di tutta la famiglia grazie al **mantenimento dell'unica attività che potrà così garantire un dignitoso tenore di vita alla famiglia, e garantendo il pieno rispetto del piano (che prevede un esborso medio mensile di circa € 1.800,00) grazie alla liquidità che verrà prodotta dall'impegno alla vendita, da parte dei coniugi Manzo e [REDACTED] dell'immobile sito a Trecastelli (AN), Loc. Monterado, Via 8 Marzo snc (si veda preliminare di acquisto) del valore stimato di € 90.000,00.**

8. Fattibilità e meritevolezza del Piano

Concludendo, il piano prospettato dal ricorrente (sia quello di cui alla prima ipotesi che alla seconda) prevede:

- L'integrale pagamento delle spese di procedura come ampiamente descritto in premessa;
- Il quasi integrale pagamento di quanto dovuto al creditore pignoratizio tolte le spese di legali e di procedura;
- Con il piano il ricorrente salderebbe l'intera sua posizione debitoria (circa 378.000 euro) mediante uno stralcio di circa il 60% (somma da saldare circa euro 151.000) e trarrebbe la liquidità necessaria per far fronte al pagamento delle rate grazie alla promessa vendita dell'immobile sopra meglio specificato;
- Nella denegata ipotesi che il piano non fosse accolto il giudice dovrà considerare i seguenti aspetti e conseguenze:
 - a) Considerati i tempi e la svalutazione del patrimonio immobiliare in generale, con un piano di liquidazione dell'intero patrimonio del debitore (due case di civile abitazione non interamente di proprietà del debitore stesso e un immobile uso



ristorazione in una zona in collina di difficile accesso) in caso la prima asta vada deserta si farebbe molta fatica a realizzare quanto previsto dal piano testè esposto;

- b) Non solo, la famiglia del ricorrente, con le uniche pensioni mensili di poco più di 1.000 euro mensili non avrebbero altro reddito a supporto delle spese occorrenti per vivere (stimate in circa euro 1.000 mensili) né tanto meno i soldi per permettersi un affitto in cui andare a vivere.

9. Conclusioni. Istanza di provvedimento urgente

Il ricorrente ha il forte timore che se non dovesse venire omologato il Piano prima della procedura liquidatoria promossa da sig. Guiducci (R.G.Esec. n.460/2016 presso il Tribunale di Ancona), questo potrebbe compromettere l'accesso alla procedura di cui alla legge 3/2012 con tutti i relativi vantaggi sopra analizzati, compresa la prospettiva (fino ad ora meritata) di richiedere l'esdebitazione finale.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

Chiede

Che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ex art. 12 bis e ss L. 3/2012

In via preliminare

Verificato che la proposta di piano del consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

Verificato l'assenza di atti in frode ai creditori;

Atteso che nelle more della procedura, la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata immobiliare presso il Tribunale di Ancona (R.G. Esec. n.460/2016) promossa dal sig. [REDACTED] potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, disporre la sospensione del procedimento esecutivo immobiliare presso il Tribunale di Ancona (R.G. Esec. n.460/2016) fino alla definitività del provvedimento di omologa;

In via principale

Verificato che la proposta di piano del consumatore soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

Verificato l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia fissare immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione nei termini di cui all'art. 12 bis comma 1 ai creditori della proposta e del



decreto e ogni adempimento conseguente, per ivi provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e ai fini dell'art. 12 bis L. 3/2012;

In via subordinata

Verificato la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter della legge 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012:

- a) Dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss.;
- b) Laddove ritenuto necessario indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia secondo disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b) anche mediante richiesta di integrazione documentale;
- c) Ove non sia stato nominato ex art. 13, comma 1, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. L. 3/2012;
- d) Disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- e) Stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- f) Ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- g) Ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, ed in particolare la casa di abitazione principale (ed il locale commerciale su la moglie esercita la propria attività), dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1. Documento d'identità del sig. Manzo;
- 2. Visura catastale del 03/10/2019;
- 3. Perizia di stima giurata del 27.01.2021 a firma del Geom. Claudio Tarsi;



4. Documenti esecuzione immobiliare promossa dal sig. [REDACTED];
5. Copia mandato alla società [REDACTED];
6. Diffida e messa in mora alla società [REDACTED]
7. Decreto ingiuntivo n. 783/2016 dell'11/08/2016;
8. Atto di precetto con contemporanea notifica di D.I. immediatamente esecutivo e notificato al Sig. Manzo Giordano in data 30/08/2016;
9. Comunicazione via pec dell'avv. Maffoli del 30/03/2020.
10. Certificato di residenza e stato di famiglia del Sig. Manzo Giordano;
11. Copia contratto di affitto del Sig. [REDACTED] sottoscritto in data 16.08.2020;
12. Copia contratto di lavoro a tempo determinato del Sig. [REDACTED] sottoscritto in data 30.12.2020;
13. Copia contratto di affitto del Sig. [REDACTED] sottoscritto in data 01.11.2020.
14. Relazione particolareggiata del professionista ex art. 9 comma 3 bis L. n.3/2012 (comprensiva di allegati dal n.001 al n.070).

Dichiarazione di valore. *Si dichiara ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. n.115/2002 che il contributo unificato è pari ad Euro 98,00, trattandosi ricorso per l'accesso a procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.*

Con osservanza

Trecastelli (AN), lì 08.10.2021

Avv. Massimo Lorenzetti

Dott. Alessandro Baioni

